

CONCORDATO PREVENTIVO

3/2023

N.25/2022 P.U. (sub 2).



TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza;

pronunciando sulla domanda di concordato preventivo depositata da FINEST SHOES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in 55011 - Altopascio (LU), piazza Vittorio Emanuele n. 10, capitale sociale Euro 50.000 (i.v.), C.F. e P.IVA n. 00439310483, REA LU – 238998 (di seguito anche la “Finest”, la “Società” o la “Ricorrente”), rappresentata e difesa come in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che nella formulazione originaria la proposta prevedeva: (i) il pagamento delle spese di ristrutturazione (i.e. spese di giustizia e onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura) in misura integrale ed entro i termini di cui al piano di cassa ed ai relativi mandati professionali; (ii) il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale; (iii) il pagamento integrale, ove il piano non preveda l'incapienza del relativo privilegio, dei crediti privilegiati generali e speciali e dei relativi interessi entro 3 mesi dal decreto di omologazione definitivo; (iv) il pagamento dei creditori chirografari, compresi quelli degradati, inclusi in un'unica classe con diritto di voto, nella misura minima garantita del 20%, entro 9 mesi dal decreto di omologazione definitivo;

osservato ancora che il piano di concordato, di tipo liquidatorio, nella formulazione originaria contemplava le seguenti voci di attivo per un fabbisogno concordatario comples-



sivo di Euro 2.722.853: ➤ il realizzo delle rimanenze di magazzino residue nella misura stimata non inferiore di Euro 608.914; ➤ il realizzo del Marchio Atlantic Star nella misura stimata non inferiore di Euro 300.000; ➤ l'incasso dei crediti verso clienti nella misura stimata non inferiore ad Euro 1.170.550; ➤ l'apporto di finanza esterna sino ad un massimo di 700.000,00 euro di cui all'impegno Alcedo (controllante indiretta della ricorrente);

considerato che a seguito del decreto del tribunale in data 14.4.2023 il piano e la proposta sono stati modificati prevedendo, in sintesi, le seguenti principali modifiche:

- (i) è stato determinato l'attivo di liquidazione considerando il valore del marchio, per il quale è pervenuta offerta di acquisto da parte di un terzo al prezzo di euro 400.000,00, offerta in relazione alla quale si è proceduto con separato provvedimento ex art.91 CCII;
- (ii) i creditori assistiti da garanzia SACE/MCC sono stati classati in apposita classe, come richiesto dall'art.85 CCII;
- (iii) è stato appostato un fondo spese di giustizia per il caso di nomina del liquidatore giudiziale;
- (iv) è stato previsto un apposito fondo per il pagamento dei creditori bancari in relazione ai finanziamenti autoliquidanti (in forma di anticipazione bancaria con mandato all'incasso) per l'eventualità in cui il trattamento di tali crediti (per la parte non riscossa direttamente dalle banche finanziatrici ma pagate dai debitori alla proponente il concordato) fosse da gestire in prededuzione;
- (v) l'impegno del terzo ad apportare le risorse aggiuntive è stato riformulato tenendo conto dei rilievi del tribunale relativi, fra l'altro, alla durata dell'impegno, alla misura (per tenere conto delle eventuali criticità relative al trattamento dei crediti autoliquidanti), ai tempi e modalità di erogazione;

rilevato che la proposta di concordato è stata approvata con le maggioranze di legge (vedi relazione del commissario giudiziale depositata in data 26.10.2023 e relativi allegati, da cui risulta che la proposta è stata approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 3.242.350,16 che rappresenta la maggioranza (92,16%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 3.518.259,91), e che la maggioranza dei crediti ammessi al voto è inoltre stata raggiunta in tutte le classi, rispettivamente con il 100% dei crediti ammessi nella Classe 1 e con l' 88,95% nella Classe 2);

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione è stato ritualmente notificato al commissario giudiziale e all'unico creditore dissenziente;

rilevato ancora che nessuna opposizione è stata proposta;

visto il parere finale del commissario giudiziale, dott. Guido Gabrielli, che ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex



art.105 CCII, evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano;

osservato che nel corso del procedimento, mediante procedura competitiva ex art.91 CCII, si è proceduto alla liquidazione del principale asset aziendale (il marchio All Stars) che è stato aggiudicato alla società "SURPLUS KINGINDUSTRIAL LIMITED" per il prezzo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro); che il prezzo di aggiudicazione è stato versato e ieri (14.12.2023) si è proceduto anche alla stipula dell'atto di cessione del bene;

considerato che in ragione del valore di liquidazione l'apporto di finanza aggiuntiva da parte del terzo risulta pari ad euro 246.074,00; che di tale l'importo il terzo ha già versato la somma di euro 139.732 per il pagamento dei professionisti (crediti prededucibili) che hanno assistito la debitrice; che pertanto residua un saldo a carico del terzo di euro 106.342 (246.074,00 – 139.732= 106.342);

ritenute l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, e verificati la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

considerato che nulla osta all'omologazione del concordato preventivo;

considerato ancora che, residuando una sia pur limitata attività di liquidazione, è necessario provvedere alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori prevista dall'art. 114 CCII; che la debitrice ha indicato all'odierna udienza quale liquidatore la dott.ssa Beatrice Lombardini dell'ODCEC di Milano; che quest'ultima, tuttavia, non risulta iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa previsto dall'art.356 CCII, come da accesso all'Albo fatta sul sito ministeriale; che, pertanto, visto il combinato disposto degli artt.114, co.2, 125, co.1, 356 e 358 CCII, non è possibile nominare quale liquidatore giudiziale il soggetto indicato dalla debitrice;

P.Q.M.

A) omologa il concordato preventivo di FINEST SHOES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (meglio individuata in premessa);

B) nomina liquidatore giudiziale il dott. Andrea Panattoni dell'ODCEC di Lucca;

C) vista la segnalazione del commissario giudiziale, nomina un comitato di tre creditori, composto dai creditori: Calzaturificio Dover srl; Micronet srl e Lucense Trasporti srl;

D) emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il Liquidatore, entro venti giorni (20 gg) dalla pubblicazione della presente sentenza, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominato Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in



modo da rispettare le previsioni del piano e della proposta; dell'esistenza del piano il Liquidatore darà conto nella prima relazione ex art.114, co.4° CCII, mentre nelle successive darà conto dello stato di attuazione del piano stesso;

2) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

3) la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt.114 e 214 e ss CCII;

4) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, di tali atti si darà compiutamente conto nella relazione periodica prevista dall'art.114 , co.4 CCII;

5) il Liquidatore è autorizzato a promuovere le azioni giudiziali funzionali al recupero dei crediti; per le altre azioni giudiziali (attive o passive) richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori;

6) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso per il Liquidatore e per il commissario giudiziale (v. n.10);

7) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile e nel rispetto della tempistica della proposta di concordato, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, e corredato del parere del Comitato dei creditori, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG e munito del parere del comitato dei creditori, sarà comunicato dal liquidatore a tutti i creditori a mezzo PEC;

8) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di regiodicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in regiodicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.6.

Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condi-



zione, il liquidatore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art.2, co.2 lett. c bis) DL 143/2008;

9) entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione;

10) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 15/12/2023 su relazione del dr. Carmine Capozzi.

Il Giudice relatore/estensore

Carmine Capozzi

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli



